

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2021 il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, ed a seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 27 Ottobre 2021, in assemblea straordinaria presso la sede operativa dell'Associazione Accademia Enogastronomica della Valtiberina, in Sansepolcro (AR), Via Fraternita snc, come da avviso affisso in data 27 Ottobre 2021 presso la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" (per approfondimenti si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018).

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Domenico Gambacci dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Guerrini Olimpio.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, di 37 soci su un totale di 51 come da elenco di seguito indicato:

GAMBACCI DOMENICO

CANGI PAOLA

PITTACCIO FRANCESCO

CORVINA DONATELLA

BARNI VALERIO

FRULLANI DANIELA

BORGHI GIOVANNI

PERUZZI BARBARA

BONCOMPAGNI ANNA



GUERRINI OLIMPIO
SANTINELLI ROBERTO
BURRONI BARBARA
PITTACCIO PAOLO
PITTACCIO IRENE
GAMBACCI DAVIDE
BARONI CLAUDIO
BARONI MARIATERESA
CANGI STEFANIA
ALUNNO ROBERTO
GHERARDI MARIO
ROSELLI NORA
BELLUCCI ICLORINDA
BARONI MANUELA
VALENTINI PIERO
FALASCHI GIULIANA
GIOVANNINI FABRIZIO
MARTINI FERNANDO
MEACCI IMOLA
ROSSI ALDO
CANGI PATRIZIA
SANTIONI LUIGI
CESARI GIUSEPPE
PEDONE ANNA
MARINI MARCELLO



PECORARI PIA

DEL BARNA ROBERTO

DEL BARNA DIEGO

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e precisa che in base alla riforma del Terzo Settore si è reso opportuno modificare la denominazione dell'Associazione in APS (Associazione di Promozione Sociale) e provvedere ad adeguare lo Statuto al nuovo "Codice del Terzo settore".

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto n. 37 soci, contrari n. 0 soci, astenuti n. 0 soci.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "ALLEGATO A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto.

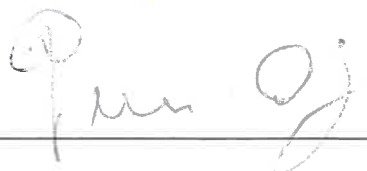
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Sansepolcro, il 10 Novembre 2021

Il Presidente



Il Segretario





ALLEGATO A - STATUTO

Associazione Accademia Enogastronomica della Valtiberina

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

"Accademia Enogastronomica della Valtiberina APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sansepolcro (AR) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione opera nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (attività di interesse generale di cui al punto d), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (attività di interesse generale di cui al punto e), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (attività di interesse generale di cui al punto f), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- formazione universitaria e post-universitaria (attività di interesse generale di cui al punto g), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività di interesse generale di cui al punto h), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (attività di interesse generale di cui al punto i), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (attività di interesse generale di cui al punto k), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (attività di interesse generale di cui al punto l), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (attività di interesse generale di cui al punto o), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (attività di interesse generale di cui al punto r), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (attività di interesse generale di cui al punto s), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (attività di interesse generale di cui al punto t), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (attività di interesse generale di cui al punto u), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (attività di interesse generale di cui al punto v), c.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

L'Associazione assume quindi come proprio scopo la tutela, valorizzazione, riscoperta, divulgazione e promozione delle tradizioni della cucina della Valtiberina e lo sviluppo del turismo enogastronomico nell'area della Valtiberina.

Per far questo l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare la cultura Enogastronomica, Letteraria, Artistica, Musicale, l'ambiente e i prodotti di eccellenza della Valtiberina Toscana;
- educare al gusto dei buoni sapori, della buona tavola e del lento vivere;
- elaborare e realizzare progetti educativi e formativi;
- promuovere l'abbinamento dei prodotti enogastronomici con altre forme artistiche, quali ad esempio arti visive e letterarie in genere, architettura, archeologia, musica, design, cinema, teatro letteratura fotografia e moda;
- promuovere la cultura e la riscoperta della tradizione enogastronomica della Valtiberina attraverso le ricette delle origini;

- organizzare la valorizzazione di un circuito di ristoratori che si impegnino a proporre alla clientela i piatti tipici della tradizione;
- esaltare la produzione agro-alimentare della Valtiberina coerente con le tradizioni del territorio;
- favorire scambi con altre analoghe istituzioni in Italia ed all'estero, promuovendo con le opportune iniziative la conoscenza ed il rispetto delle tradizioni enogastronomiche Valtiberine presso scuole, associazioni di categoria e ogni altra organizzazione che si ritenga idonea allo scopo;
- coinvolgere le istituzioni pubbliche e private offrendo collaborazioni culturali e garantendo assistenza selettiva nella ricerca di iniziative utili alla promozione della Valtiberina Gastronomica di alta qualità;
- partecipare attivamente alle iniziative della Regione, delle Camere di Commercio, dei Consorzi e degli Enti di promozione in Italia e all'estero, per contribuire all'incremento dell'economia, del turismo e dell'immagine della Valtiberina

L'Associazione persegue le finalità sopra elencate, anche attraverso le seguenti attività, riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

- programmare incontri per creare tra i soci un vero spirito di amicizia e solidarietà onde favorire la diffusione e la conoscenza della cultura gastronomica;
- organizzare per cittadini italiani e cittadini stranieri lezioni e degustazioni enogastronomiche, serate a tema, spettacoli, momenti ricreativi, gite, visite guidate, cicli di conferenze, dibattiti, film, cineforum, corsi di formazione, stages formativi, concorsi, incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, presentazione di libri, di prodotti agricoli, manifestazioni di beneficenza, convegni inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, rassegne, fiere, lotterie, banchetti e buffet;
- attivare campagne di catalogazione e sponsorizzazione di prodotti enogastronomici;
- attivare e fornire consulenze specialistiche per Enti pubblici e privati su temi inerenti lo scopo sociale;
- partecipare a progetti, concorsi e altre istituzioni sui temi inerenti lo scopo sociale indetti o attivati in Italia o all'estero;
- sostenere e promuovere Associazioni, Consorzi, Circoli che possano completare gli scopi perseguiti



dall'Associazione;

- editare pubblicazioni, materiale informativo e filmati relativi allo scopo sociale;
- divulgare sotto qualsiasi forma l'attività dell'Associazione stessa anche tramite la realizzazione di un proprio sito Internet;
- curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni in sintonia con l'attività dell'Accademia;
- operare ricerche su base provinciale delle tradizioni gastronomiche locale con la creazione di delegazioni territoriali coordinate;
- organizzare dei corsi di perfezionamento della Cucina Tipica per ristoratori e addetti ai lavori interessati ad accrescere il loro bagaglio di esperienze, anche nella prospettiva di coinvolgimento nel circuito dei Ristoranti dell'Accademia;
- organizzare mini-corsi e cene tematiche per gli iscritti all'Accademia e per appassionati di cucina tipica allo scopo di far riscoprire i piatti della tradizione, tramandandoli così alle proprie famiglie;
- promuovere azioni di collaborazione con gli Istituti Alberghieri anche attraverso concorsi per allievi su piatti di Cucina locale, per stimolare l'interesse dei professori e degli studenti;
- creare i "I percorsi della tradizione", itinerari agro-eno-gastronomici nelle varie aree della Valtiberina, ideati per coinvolgere in modo organico produttori, ristoranti, agriturismi, sollecitando un impegno di qualità per il turismo rurale;
- creare un marchio di certificazione relativo alle Specialità della Valtiberina, che rappresenterà il riferimento ufficiale del circuito dei Ristoranti dell'Accademia;
- realizzare un'esposizione culturale permanente incentrata sulla cucina della Valtiberina, attraverso documenti, ricette, menù, libri di cucina antichi e moderni;

L'associazione potrà altresì svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma

comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con

le loro competenze e conoscenze. Gli aspiranti Soci potranno rivolgere domanda di adesione all'Organo di amministrazione il quale si riserva la facoltà di accettare o meno la candidatura. All'atto di ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo di amministrazione tramite Regolamento interno.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente



all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. E' possibile partecipare all'Assemblea in presenza e on line.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti per Legge, Atto costitutivo o Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea

alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea per la durata di 3 anni ed è composto da tre a tredici membri, compreso il Presidente e il Segretario, quest'ultimo senza diritto di voto, tutti rieleggibili illimitatamente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni



anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

In caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

In caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta all'Organo di amministrazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

